



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PER L'ESAME DEI RECLAMI E DELLE PROPOSTE DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546 COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETT. L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. NOMINA DEL RESPONSABILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei**, del mese di **settembre**, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	SINDACO	P
Ceruti Valentina	VICE-SINDACO	P
Bolognini Claudio	ASSESSORE	P
Gamba Simone	ASSESSORE	P
Rinaldi Bruna	ASSESSORE	P
		presenti: 5
		assenti: 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23" che con il comma 1 modifica in diverse parti il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", tra le quali quella di cui alla lettera l) che opera l'integrale sostituzione dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introducendo, per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro, elevati ad € 50.000 euro per tutti gli atti impugnabili notificati a far data dal 01 Gennaio 2018 ai sensi del D.L. 50/2017 art. 10 comma 1 e 2, una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e la possibilità, per i contribuenti, di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria, come testo appresso riportato:

"Art. 17 bis Il reclamo e la mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.";

Dato atto che la disposizione contenuta nel riportato comma 4 dell'articolo 17 bis estende anche agli altri enti impositori, quindi anche ai Comuni e alle Unioni di Comuni, la possibilità di esaminare il reclamo e proporre la mediazione degli atti reclamabili di cui al comma 1, compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

Visto, in proposito, il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", ove all'articolo 15, comma 1, viene definita la struttura organizzativa del Comune articolata in Servizi come appresso:

- Segretario comunale
- Servizio affari generali
- Servizio finanziario
- Servizio tributi
- Servizio affari economici del personale
- Servizio tecnico
- Servizio polizia locale

mentre al comma 13 del medesimo articolo 15 viene stabilito quanto segue: "I compiti in ordine all'attività organizzativa e gestionale delle entrate, ivi compresa l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione spettano al Responsabile del servizio, cui in sede di Piano Esecutivo di Gestione siano stati affidati i compiti relativi all'accertamento dell'entrata medesima."

Dato atto dei disposti normativi contenuti in alcuni commi dell'articolo 21 del richiamato Regolamento e appresso riportati:

1. *Il Sindaco ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, comma 10, all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con provvedimento motivato, sentita la Giunta Comunale e il Segretario Comunale e secondo criteri di competenza e professionalità, può attribuire, a tempo determinato, ai dipendenti inquadrati nella categoria contrattuale D la responsabilità di servizio e l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. I Responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative sono revocati dal Sindaco in caso di reiterata e grave inosservanza delle direttive del Sindaco e della Giunta Comunale, nel caso di mutamenti organizzativi o nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi loro assegnati dal piano esecutivo di gestione.*
3. *Ai Responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, ed in particolare:*
 - a), b), c) omissis;
 - d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ciascuno per il settore di competenza in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;*
 - e) omissis;
 - f) *i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni ed i permessi di costruire, tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*
 - g) *le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*
 - h), i) omissis.
5. *Adottano in via generale gli atti conclusivi del procedimento, relativi agli Uffici e/o Servizi a cui sono preposti, e le determinazioni ad esso correlate. Al Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa, oltre al potere-dovere di vigilanza, spetta quello di avocazione degli atti o di sostituzione in caso di inadempienze, ritardi o inefficienze del personale assegnato alla propria struttura organizzativa.*

12. *Nell'ipotesi di trasferimento da parte del Comune di Villa d'Almè della funzione e dei servizi relativi alla "organizzazione e gestione" del personale alla costituita Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, il Sindaco, con provvedimento motivato, sentita la Giunta Comunale e il Segretario Comunale e secondo criteri di competenza e professionalità, può attribuire, a tempo determinato, a dipendenti dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè inquadrati nella categoria contrattuale D la responsabilità di servizio e l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, previa stipula, ove necessario, di apposite convenzioni fra i due Enti e/o di utilizzazione dei diversi istituti quali il "comando" o il "distacco funzionale".*
13. *Per gli eventuali residuali compiti, attribuzioni e funzioni di esclusiva competenza comunale relativi alle funzioni ed i servizi trasferiti, unitamente al relativo personale, da parte del Comune di Villa d'Almè alla costituita Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, il Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa nominato dal Presidente dell'Unione, assume, previa conforme nomina del Sindaco, le funzioni di Responsabile del corrispondente Servizio titolare di posizione organizzativa a livello comunale, previa stipula, ove necessario, di apposite convenzioni fra i due Enti e/o di utilizzazione dei diversi istituti quali il "comando" o il "distacco funzionale".*

Atteso che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 21, del Regolamento comunale evidenziato, l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dal "Servizio Tributi" in quanto all'interno dell'organizzazione comunale e dello stesso Servizio non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;

Evidenziato che non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all'individuazione e nomina di liberi professionisti finalizzata a esternalizzare l'esecuzione dell'attività in oggetto, in quanto, oltre alla perdurante difficoltà di reperimento di risorse di bilancio e anche al limite di spesa per gli incarichi di collaborazione e consulenza, va evidenziato come il numero dei ricorsi che mediamente si ipotizzano e i limitati importi di ognuno di essi renderebbe tale affidamento un eccessivo aggravio di spesa per le finanze comunali;

Dato atto che, il Sindaco ha attribuito, con decreto n. 10 del 28/12/2018 dal 1° gennaio 2019 e fino al 31/12/2019 alla rag. M.Chiara Pinton la responsabilità del Servizio Finanziario e Tributi e l'esercizio dei compiti e delle funzioni dirigenziali di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 107, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), e i) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del vigente Statuto comunale e di cui all'art. 21, comma 3, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la rag. M.Chiara Pinton – titolare di posizione organizzazione e già titolare della Responsabilità del Servizio Tributi, è parimenti nominata "Funzionario Responsabile" dei tributi affidati al servizio con il Piano Esecutivo di Gestione;

Riscontrato che all'interno della struttura organizzativa del Servizio Tributi comunale è individuabile un solo soggetto in possesso delle competenze tecniche necessarie e che tale soggetto corrisponde alla stessa figura del "Funzionario Responsabile", e ritenuta compatibile la nomina di "Funzionario Responsabile" con quella di "Responsabile dell'esame dei reclami e delle proposte di mediazione";

Ritenuto, in considerazione delle surriferite motivazioni, di individuare il Servizio Tributi quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami e delle proposte di mediazione di cui all'articolo, 17 bis, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Richiamato il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che con l'approvazione della presente deliberazione non vengono a generarsi oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale in quanto l'attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del dipendente nominato;

Riscontrato che il Responsabile di Servizio Finanziario/Tributi, coincidente con la figura del Funzionario Responsabile IUC, è incompatibile ad esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, perciò, è opportuno che la Responsabilità del Servizio Tributi venga, limitatamente al presente provvedimento, temporaneamente assunta dal Segretario comunale in applicazione dell'articolo 18 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito, conseguentemente, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, così come sostituito dal Segretario comunale, in ordine alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché dell'articolo 147 bis del medesimo decreto legislativo introdotto con l'articolo 3, comma 1°, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 48 relativamente all'attribuzione alla Giunta comunale delle competenze residuali che la legge non riserva al Consiglio e che non ricadono nelle competenze del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento;

Visto l'articolo 37 dello Statuto comunale;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire l'esecuzione dei successivi adempimenti;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, il "Servizio Tributi" quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami e delle proposte di mediazione di cui all'articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
2. di nominare il titolare di posizione organizzativa, già titolare della Responsabilità del Servizio Tributi nonché già Funzionario responsabile IUC, per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, quale soggetto Responsabile dell'esame dei reclami e delle proposte di mediazione di cui all'articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
3. di disporre affinché il presente provvedimento sia pubblicato e sia adeguatamente pubblicizzato nel sito web istituzionale dell'Ente;
4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta e non deriva alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
5. di dare, altresì, atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

6. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;
7. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ricorrendo la condizione di urgenza legata all'evenienza che il soggetto nominato debba procedere all'esame dei reclami e delle proposte di mediazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to Manuel Preda**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **12-10-2019**.

Li **27-09-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li **27-09-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **26-09-2019**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li **27-09-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi**
